Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 144

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 24 giugno 1955 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1955

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 2 febbraio 1955, n. 494.

Aumento della retribuzione per il lavoro prestato da militari detenuti in stabilimenti militari di pena.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I compensi giornalieri per il lavoro prestato da militari detenuti in stabilimenti militari di pena, di cui all'art. 12 del regio decreto 10 febbraio 1943, n. 306, modificato dall'articolo unico del decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 settembre 1947, n. 1194, sono stabiliti nelle seguenti misure:

operaio apprendista	L.	80
operaio di 3ª classe	»	150
operaio di 2ª classe	»	190
operaio di 1ª classe	»	220
1° lavorante	»	250

Art. 2.

Il maggiore onere annuo di L. 6.345.000, derivante dall'attuazione della presente legge, sarà fronteggiato, per l'esercizio finanziario 1954-55, mediante riduzione per un equivalente importo dello stanziamento del capitolo 156 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio suddetto.

Il Ministro per il tesoro provvederà con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 febbraio 1955

EINAUDI

SCELBA — TAVIANI — DE PIETRO — TREMELLONI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli:* DE PIETRO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 novembre 1954.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Aquilecchia Ernesto di Alfredo, in comune di Montemilone (Potenza).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 9, primo comma, della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 19 novembre 1952, n. 2248, col quale venne approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria nei confronti della ditta Aquilecchia Ernesto di Alfredo, per i terreni ricadenti in agro del comune di Montemilone (provincia di Potenza);

Vista la comunicazione con la quale l'Ente predetto attesta che la suddetta Ditta pur avendo, entro il termine stabilito dal citato art. 9, fatto domanda per la concessione del « terzo residuo », non fece pervenire all'Ente stesso il piano delle opere, richiesto da detto articolo; con che è venuto a mancare il presupposto per la concessione;

Ritenuto che, per tali circostanze, deve farsi luogo al trasferimento all'Ente dei predetti terreni;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

I terreni specificati nell'elenco n. 2 allegato al decreto Presidenziale 19 novembre 1952, n. 2248, richiamato

nelle premesse, e riportati, ai fini dell'indicazione della indennità provvisoria, nel prospetto, vistato dal Ministro proponente, allegato al presente decreto, sono trasferiti all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - e ne è ordinata l'immediata occupazione.

Art. 2.

Il competente Conservatore dei registri immobiliari è autorizzato a cancellare il vincolo di indisponibilità iscritto sui terreni di cui sopra in forza del disposto dell'art. 4 del citato decreto Presidenziale 19 novembre 1952, n. 2248.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1954

EINAUDI

MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1955
Registro n. 6 Agricoltura e foreste, foglio n. 276. — PALADINI

ALLEGATO

Elenco dei terreni già costituenti il « terzo residuo », compresi nel piano di esproprio approvato con decreto Presidenziale 19 novembre 1952, n. 2248, intestati alla ditta Aquilecchia Ernesto di Alfredo, in comune di Montemilone (provincia di Potenza), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 3200)					
Macinali Liuzzi	30	1	—	Seminativo . .	I	32	82	63	16.084,89
Id. .	30	2	—	Fabbricato rurale	—	0	2	24	—
				Totali . .		32	84	87	16.084,89

I sopradescritti terreni confinano:
Nord-ovest: con la ditta Ciffarelli Graziantonio fu Domenico;
Sud: con la proprietà dello stesso;
Sud-ovest: con regio tratturello Canosa-Monteserico-Palmira;
Est: con la ditta Ciffarelli Graziantonio fu Domenico.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 3200)					
Macinali Liuzzi . . .	30 p	11	—	Seminativo	II	11	92	29	4.411,49

Il terreno sopradescritto confina:
Nord: con le ditte Siniscalchi Eduardo fu Michele, Capoluogo Savino fu Domenico, Germani Lasapomara di Stefano, Sasso Francesco fu Giuseppe, ecc.;
Est: col regio tratturello Canosa-Monteserico-Palmira;
Sud ed *ovest*: con la proprietà dello stesso.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo . .	32	84	87	16.084,89
2° Corpo .	11	92	29	4.411,49
In complesso . .	44	77	16	20.496,38

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 5.314.806,70 (lire cinquemilionitrecentoquattordicimilaottocentosei e cent. 70), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
MEDICI

(2564)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1955.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Castaldo Orlando fu Giuseppe, in comune di Sessa Aurunca (Caserta).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 9, primo comma, della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 3 ottobre 1952, n. 1652, col quale venne approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria nei confronti della ditta Castaldo Orlando fu Giuseppe, per i terreni ricadenti in agro del comune di Sessa Aurunca (provincia di Caserta);

Vista la comunicazione con la quale l'Ente predetto attesta che la suddetta Ditta pur avendo, entro il termine stabilito dal citato art. 9, fatto domanda per la concessione del « terzo residuo », non fece pervenire all'Ente stesso il piano delle opere, richiesto da detto articolo; con che è venuto a mancare il presupposto per la concessione;

Ritenuto che, per tali circostanze, deve farsi luogo al trasferimento all'Ente dei predetti terreni;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

I terreni specificati nell'elenco n. 2 allegato al decreto Presidenziale 3 ottobre 1952, n. 1652, richiamato nelle premesse, e riportati, ai fini dell'indicazione della indennità provvisoria, nel prospetto, vistato dal Ministro proponente, allegato al presente decreto, sono trasferiti all'Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria - e ne è ordinata l'immediata occupazione.

Art. 2.

Il competente Conservatore dei registri immobiliari è autorizzato a cancellare il vincolo di indisponibilità iscritto sui terreni di cui sopra in forza del disposto dell'art. 4 del citato decreto Presidenziale 3 ottobre 1952, n. 1652.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1955

EINAUDI

MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1955
Registro n. 6 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 279. — PALADINI

ALLEGATO

Elenco dei terreni già costituenti il « terzo residuo », compresi nel piano di esproprio approvato con decreto Presidenziale 3 ottobre 1952, n. 1652, intestati alla ditta Castaldo Orlando fu Giuseppe, in comune di Sessa Aurunca (provincia di Caserta), trasferiti in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				1° CORPO					
Pigna	151	2	—	Seminativo	II	24	93	74	13.715,57
Id.	151	26	—	Id.	III	7	32	23	2.562,80
Id.	151	27	—	Id.	III	3	92	33	1.373,15
Id.	140	27	a	Id.	II	1	94	45	1.069,47
				Totali		38	12	75	18.720,99

I terreni sopra descritti confinano:
Nord: con la rimanente proprietà dello stesso Castaldo e con le particelle 34, 32, 11/a del foglio 140;
Est: con la strada vicinale della Pigna e con le particelle 4, 5 del foglio 151;
Sud: col rio della Crocetta e con la strada vicinale delle Fontanelle;
Ovest: con le particelle 1, 22 del foglio 151.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				2° CORPO					
Centore	138	8	—	Bosco d'alto fusto	II	7	37	10	1.621,62
Id.	138	5	a	Prato	II	17	93	92	13.902,88
Id.	138	5	c	Id.	II	0	11	37	88,12

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
Segue: 2° CORPO									
Centore	138	6	c	Pascolo arborato	unica	0	07	53	7,91
Id.	138	6	e	Id.	unica	0	92	80	97,44
Id.	138	6	a	Id.	unica	0	31	20	32,76
Id.	138	7	a	Pascolo	II	5	57	05	4.177,87
Id.	138	9	—	Fabbricato rurale	—	0	10	48	—
Id.	119	10	a	Pascolo	I	3	69	75	3.512,63
Id.	119	14	a	Pascolo arborato	unica	0	58	90	61,84
Id.	119	15	a	Pascolo	II	11	31	95	8.489,63
				Totali		48	02	05	31.992,70

Il fondo sopra descritto, attraversato dalla strada comunale Appia, confina:

Nord e *nord-ovest*: col rio del Pressolo;

Nord-est: con la strada vicinale della Pescara;

Sud-est: con la particella 13 del foglio 119;

Ovest: con la rimanente proprietà dello stesso Castaldo Orlando.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	38	12	75	18.720,99
2° Corpo	48	02	05	31.992,70
In complesso	86	14	80	50.713,69

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 17.554.033,35 (diciassettemilionicinquecentocinquantaquattromilatrentatre e cent. 35), salvo determinazione definitiva a norma degli articoli 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
MEDICI

(2563)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1955.

Attivazione del nuovo catasto terreni per i comuni di Albera Ligure, Arquata Scrivia, Borghetto di Borbera, ecc., per la sezione B (Dova) del comune di Cabella Ligure e per le sezioni A (Rocchetta) e B (Volpara) del comune di Rocchetta Ligure, appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Novi Ligure, in provincia di Alessandria.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Visto il decreto Ministeriale 20 gennaio 1953, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1953, al registro n. 6 Finanze, foglio n. 325, con il quale il comune di Rocchetta Ligure è stato suddiviso ai soli effetti del nuovo catasto terreni, nelle sezioni censuarie con mappa e tariffa propria: sezione *A* (Rocchetta) e sezione *B* (Volpara);

Visto il decreto Ministeriale 15 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 1954, al registro n. 14 Finanze, foglio n. 146, con il quale il comune di Cabella Ligure è stato suddiviso ai soli effetti del nuovo catasto terreni, nelle sezioni censuarie con mappa e tariffa propria: sezione *A* (Cabella) e sezione *B* (Dova);

Ritenuta l'opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto terreni per i comuni di Albera Ligure, Arquata Scrivia, Borghetto di Borbera, Bosio, Cantalupo Ligure, Carrega, Gavi, Mongiardino Ligure, Roccaforte Ligure, Voltaggio, per la sezione *B* (Dova) del comune di Cabella Ligure, per le sezioni *A* (Rocchetta), e *B* (Volpara) del comune di Rocchetta Ligure, appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Novi Ligure, in provincia di Alessandria;

Decreta:

La conservazione del nuovo catasto terreni, formato a norma del testo unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà inizio dal giorno 1° agosto 1955 per i comuni di Albera Ligure, Arquata Scrivia, Borghetto di Borbera, Bosio, Cantalupo Ligure, Carrega, Gavi, Mongiardino Ligure, Roccaforte Li-

gure, Voltaggio, per la sezione *B* (Dova) del comune di Cabella Ligure, per le sezioni *A* (Rocchetta) e *B* (Volpara) del comune di Rocchetta Ligure, appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Novi Ligure, in provincia di Alessandria.

Da tale data cessano le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 aprile 1955

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1955
Registro n. 10 Finanze, foglio n. 180. — BENNATI

(3335)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1955.

Attivazione del nuovo catasto terreni per i comuni di Bolsena, Capodimonte, Castiglione in Teverina, Graffignano, ecc., appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Montefiascone, in provincia di Viterbo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto terreni per i comuni di Bolsena, Capodimonte, Castiglione in Teverina, Graffignano, Lubriano, Marta e Montefiascone, appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Montefiascone, in provincia di Viterbo;

Decreta:

La conservazione del nuovo catasto terreni, formato a norma del testo unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà inizio dal giorno 1° agosto 1955 per i comuni di Bolsena, Capodimonte, Castiglione in Teverina, Graffignano, Lubriano, Marta e Montefiascone, appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Montefiascone, in provincia di Viterbo.

Da tale data cessano le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 aprile 1955

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1955
Registro n. 10 Finanze, foglio n. 187. — BENNATI

(3332)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1955.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona comprendente il corso Gallio, piazza della Vittoria, il corso M. Equicola e terreni antistanti, sita nell'ambito del comune di Alvito.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Frosinone per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 4 maggio 1954 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona comprendente il corso Gallio, piazza della Vittoria, il corso M. Equicola e terreni antistanti, sita nell'ambito del comune di Alvito;

Considerato che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato, ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Alvito, senza che sia stata prodotta alcuna opposizione;

Riconosciuto che la zona predetta costituisce, con il corso Gallio, piazza della Vittoria ed il corso M. Equicola, un continuo belvedere accessibile al pubblico dal quale può godersi un eccezionale panorama che abbraccia le sottostanti vallate e colline caratteristicamente frastagliate e ricoperte di lussureggiante vegetazione e giunge fino al Parco nazionale d'Abruzzo ed ha per sfondo i monti dell'Appennino centrale;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Alvito, comprendente la piazza della Vittoria ed i tratti ad essa laterali del corso Gallio e del corso M. Equicola, compresi tra il fabbricato dell'ex chiesa San Giovanni Evangelista ed il fabbricato di proprietà di Tullio Pasquale, ed i terreni antistanti compresi nel foglio 23 del comune di Alvito ai mappali 684, 672, 840, 841, 798, 671 e 800 parte e cioè a monte dell'allineamento dei mappali 684 e 844 con i mappali 665 e 669, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Frosinone.

La Soprintendenza ai monumenti di Roma curerà che il comune di Alvito provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 8 giugno 1955

p. *Il Ministro*: JERVOLINO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Frosinone

Estratto del verbale

Il 4 maggio 1954, presso la sede dell'Amministrazione provinciale di Frosinone, debitamente convocata, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, per discutere il seguente ordine del giorno:

1. (*Omissis*);
2. (*Omissis*);
3. Alvito: belvedere pubblico;

(*Omissis*).

Alle ore 10,30, constatata la presenza del numero legale dei componenti la Commissione, ai sensi dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, il vice presidente dichiara aperta la seduta.

(*Omissis*).

La Commissione provinciale di Frosinone per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche;

Visto che il corso Gallio, piazza della Vittoria ed il corso M. Equicola nel comune di Alvito, costituiscono un continuo « belvedere » dal quale può godersi un eccezionale panorama che abbraccia le sottostanti vallate e colline caratteristicamente frastagliate e ricoperte di lussureggiante vegetazione, e giunge fino al Parco nazionale d'Abruzzo ed ha per sfondo i monti dell'Appennino centrale;

Rilevata la necessità di tutelare tale « belvedere » pubblico ed i terreni antistanti, per evitare che costruzioni non regolate impediscano o pregiudichino la visuale panoramica;

All'unanimità decide di proporre il vincolo, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, n. 4, la piazza della Vittoria ed i prati ad essa laterali del Corso compresi tra il fabbricato dell'ex chiesa di San Giovanni Evangelista ed il fabbricato di proprietà di Tullio Pasquale, ed i terreni antistanti compresi nel foglio 23 del comune di Alvito ai mappali 684, 672, 840, 841, 798, 671 e 809 parte, cioè a monte dell'allineamento dei mappali 684 e 844 con i mappali 665 e 669.

(*Omissis*).

Il presidente: Carlo CESCHI

Il segretario: Mario CALDERARI

(3258)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1955.

Modificazione dello statuto della Cassa di risparmio di Carpi, con sede in Carpi (Modena).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Carpi, approvato con decreto Ministeriale in data 15 ottobre 1948;

Viste le deliberazioni in data 11 e 18 dicembre 1954, del Consiglio di amministrazione della Cassa predetta;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Lo statuto della Cassa di risparmio di Carpi, con sede in Carpi (Modena), è modificato secondo il testo allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 giugno 1955

Il Ministro: GAVA

Testo delle modifiche allo statuto della Cassa di risparmio di Carpi

approvate dal Consiglio di amministrazione nella riunione dell'11 dicembre 1954, n. 1011, e nella riunione del 18 dicembre 1954, n. 1012.

TITOLO I

Costituzione, sede, scopo e patrimonio della Cassa

Art. 1 (già 1). — La Cassa di risparmio di Carpi è stata istituita il 5 gennaio 1843 con sovrano chirografo n. 82, con fondi del comune di Carpi, indi — con regio decreto 21 ottobre 1891, n. 366 — eretta in ente autonomo, con patrimonio separato e con amministrazione distinta da quella del Comune.

La Cassa ha sede in Carpi, fa parte della Federazione delle casse di risparmio dell'Emilia ed è regolata dalle leggi e disposizioni vigenti in materia e dal presente statuto.

Art. 2 (già 2). — Invariato.

Art. 3 (già 3). — L'esistenza della Cassa è indefinita, nè può cessare se non nei casi previsti dalla legge. Per l'eventuale scioglimento e liquidazione della Cassa si seguiranno le norme legislative in materia.

Il fondo che rimanesse disponibile, dopo estinte tutte le passività e dopo il rimborso del fondo di dotazione, deve essere destinato ad opere di pubblica utilità, o di assistenza a vantaggio delle popolazioni tra le quali la Cassa ha raccolto i suoi depositi.

Art. 4 (già 4). — Il patrimonio della Cassa è costituito:

a) dal fondo di dotazione;
b) dal fondo di riserva ordinaria;
c) dal fondo perdite eventuali;
d) dal fondo di riserva federale;
e) da altri eventuali fondi costituiti per scopi speciali.

Art. 5 (già 5). — Sono organi della Cassa:

a) il Consiglio di amministrazione;
b) il Comitato;
c) il presidente;
d) il Collegio sindacale;
e) il direttore.

TITOLO II

Consiglio di amministrazione

Art. 6 (già 6). — La Cassa è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto del presidente, del vice presidente e di cinque consiglieri.

Il presidente ed il vice presidente vengono nominati in conformità delle vigenti norme legislative.

I cinque consiglieri vengono nominati come segue:

due dall'Amministrazione del comune di Carpi Ente fondatore;

due dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Modena;

uno dalla Federazione delle casse di risparmio dell'Emilia.

La nomina degli amministratori dovrà essere fatta con accurata scelta fra le persone più rappresentative nelle varie attività economiche cittadine e fra gli esperti in materia di economia e finanza.

La designazione non importa rappresentanza, nel Consiglio di amministrazione della Cassa, degli organi da cui proviene la designazione stessa.

Art. 7 (già 7) — (Invariato il primo comma);

(secondo comma): sostituita la parola « Direttore » con « Dirigenti »;

(invariato il resto).

Art. 8 (già 8). — Il presidente ed il vice presidente durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Essi cessano dall'ufficio con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio finanziario che viene a scadere entro l'ultimo anno di carica.

Gli altri membri del Consiglio durano in carica quattro anni, sono rieleggibili e si rinnovano in ragione di:

due membri nel primo anno;
uno in ogni anno successivo.

I membri scaduti rimangono in carica fino alla approvazione del bilancio dell'esercizio in cui si è maturata la scadenza, e occorrendo fino a che entrano in carica i loro successori.

Nel primo triennio la scadenza è determinata dal sorteggio.

I membri nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni od altre cause, restano in carica per il periodo di tempo in cui avrebbero dovuto rimanere i loro predecessori.

Art. 9 (già 9). — Al presidente, al vice presidente ed agli altri membri del Consiglio potrà essere assegnata — tenendo presenti le disposizioni vigenti in materia — una medaglia di presenza per l'intervento alle adunanze del Consiglio, del Comitato e per gli altri incarichi che fossero loro affidati, oltre al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute. Ad essi non potrà mai competere più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.

Art. 10 (già 10). — Al Consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri per l'amministrazione della Cassa; particolarmente esso è chiamato a deliberare:

a) invariato;

b) sulla nomina, sul trattamento economico e di quiescenza dei dirigenti;

c) invariato;

d) invariato;

e) invariato;

f) sulla nomina dei consiglieri che dovranno far parte del Comitato e sulla istituzione di eventuali Commissioni consultive e di sconto, determinandone le funzioni e la durata e sulla nomina dei membri di esse;

g) sull'ammontare delle medaglie di presenza da corrispondere ai membri del Consiglio e del Comitato, tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia;

h) invariato;

i) invariato;

l) invariato;

m) invariato;

n) invariato;

o) sulla vendita e sugli acquisti di immobili nei limiti consentiti dalla legge, sulla loro gestione e loro eventuali migliorie, nonchè sulle locazioni;

p) invariato;

q) invariato;

r) invariato;

s) sulle operazioni di cui all'art. 43;

t) invariato;

u) invariato;

v) invariato;

Art. 11 (già 11). — (Invariati il 1°, 2° e 3° comma);

(aggiunto il 4° comma):

Per la validità delle deliberazioni previste dalla lettera *v*) dell'art. 10 occorre il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica.

(Invariati i precedenti comma 4°, 5° e 6°).

Art. 12 (già 12). — Invariato.

TITOLO III
Comitato.

Art. 13 (articolo aggiunto). — Il Comitato, da costituirsi con il voto favorevole di due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica, si compone del presidente, del vice presidente, di un consigliere designato annualmente dal Consiglio e del direttore.

Presiede le adunanze il presidente o chi lo sostituisce.

Con la stessa maggioranza di voto prevista nel primo comma del presente articolo, il Consiglio potrà in ogni momento deliberare la cessazione delle funzioni del Comitato.

Art. 14 (articolo aggiunto). — Il Comitato delibera su quanto delegatogli dal Consiglio d'amministrazione.

Sovraintende inoltre alla gestione ordinaria, ed esprime il proprio parere sulle proposte da sottoporre al Consiglio.

Art. 15 (articolo aggiunto). — Il Comitato si raduna in via ordinaria una volta alla settimana, e, in via straordinaria, quando il presidente o due dei suoi membri ne facciano richiesta.

Le adunanze sono valide quando sono presenti almeno tre membri.

Le deliberazioni sono sempre prese a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

TITOLO IV
Presidente

Art. 16 (già 13). — Il presidente ha la rappresentanza legale ed amministrativa della Cassa, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, il Comitato e le eventuali Commissioni consultive.

Esso vigila sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi amministrativi e sull'andamento di tutti i servizi della Cassa.

Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza, il presidente potrà prendere ogni determinazione sottoponendo poi le decisioni, per la ratifica, alla prima adunanza del Consiglio o del Comitato secondo la rispettiva competenza.

Il presidente consente alla cancellazione delle ipoteche, alle surrogazioni da farsi a favore di terzi, alle annotazioni di inefficacia delle trascrizioni, ed alla restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari stipulati dalla Cassa, quando il credito sia integralmente estinto.

In assenza o in caso di impedimento del presidente ne adempie le funzioni il vice presidente; in assenza o in caso di impedimento anche di questi, l'amministratore più anziano.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente fa prova dell'assenza del presidente stesso.

TITOLO V
Collegio sindacale

Art. 17 (già 14). — Presso la Cassa funziona un Collegio di tre sindaci con le attribuzioni stabilite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento delle Casse di risparmio.

Di essi uno è nominato dal comune di Carpi — Ente fondatore — e due dalla Federazione delle casse di risparmio dell'Emilia.

Non possono essere eletti alla carica di sindaco e se eletti decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle stesse condizioni di incompatibilità previste dal presente statuto per la carica di amministratore, dall'art 2399 del Codice civile o da altre disposizioni di legge.

I sindaci durano in carica un anno fino all'approvazione del bilancio e sono rieleggibili. Essi debbono assistere a tutte le adunanze del Consiglio di amministrazione e possono assistere alle riunioni del Comitato.

Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Il sindaco che senza giustificato motivo non partecipi a due adunanze consecutive del Collegio sindacale o del Consiglio di amministrazione, decade dall'ufficio e se ne richiederà ad iniziativa del presidente del Consiglio la sollecita sostituzione da parte dell'Ente che lo ha nominato.

Gli accertamenti, i rilievi o le proposte del Collegio sindacale debbono essere trascritti su appositi registri.

La retribuzione dei membri del Collegio sindacale è fissata dal Consiglio di amministrazione, tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia.

TITOLO VI
Direttore e personale

Art. 18 (già 15). — Il direttore assiste, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio di amministrazione, con diritto di fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto; assiste, inoltre, con voto deliberativo alle sedute del Comitato.

Egli può intervenire alle adunanze delle Commissioni consultive eventualmente costituite ai sensi della lettera *f*) dell'art. 10.

Il direttore istruisce gli affari della Cassa e provvede ad eseguire le deliberazioni del Consiglio e del Comitato firmando gli atti relativi. Egli firma la corrispondenza ordinaria, le girate e le quietanze delle cambiali, i vaglia e gli assegni compresi quelli per i prelievi sulle anticipazioni e conti correnti presso l'Istituto di emissione, i mandati emessi dalle Amministrazioni pubbliche e private, i verbali delle adunanze del Consiglio e del Comitato, ed ogni dichiarazione e provvedimento, nonchè compie gli atti conservativi che si rendessero necessari, informando in tal caso il presidente.

Il direttore è il capo di tutti gli uffici e del personale che, a suo giudizio, può spostare da ufficio ad ufficio e, sentito il presidente, da sede a sede.

Il direttore deve, inoltre, dare pareri e formulare proposte sulle nomine, promozioni e trattamento economico del personale, nonchè su tutti gli altri provvedimenti riguardanti il personale medesimo.

In caso di assenza o di impedimento del direttore, le sue funzioni vengono assunte dal vice direttore o, in caso di assenza o di impedimento anche di questi, da un funzionario della Cassa all'uopo delegato dal Consiglio di amministrazione.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore fa prova dell'assenza o dell'impedimento del direttore stesso.

Art. 19 e Art. 20. — (Invariati i rispettivi testi dei precedenti articoli 16 e 17).

TITOLO VII
Depositi

Art. 21 (già 18). — La Cassa accetta in deposito fruttifero le somme che le vengono affidate con un minimo che verrà stabilito dal Consiglio di amministrazione.

Art. 22 (già 19). — La Cassa, a norma delle disposizioni vigenti, può emettere i seguenti libretti a risparmio:

a) nominativi;

b) nominativi ma pagabili al portatore;

c) al portatore (possono contenere anche la indicazione di un nome o di un motto).

Art. 23 (già 20). — La Cassa riceve depositi:

a) a risparmio ordinario e a piccolo risparmio;

b) a piccolo risparmio speciale;

c) vincolati a tempo;

d) contro buoni fruttiferi;

e) in conto corrente.

(Abrogato il testo del precedente art. 21).

Art. 24 e Art. 25. — (Invariati i rispettivi testi dei precedenti articoli 22 e 23).

Art. 26 (articolo aggiunto). — Il libretto nominativo ma pagabile al portatore è considerato al portatore nei rapporti con la Cassa e, pertanto, il relativo credito è pagabile all'esibitore che è considerato legittimo possessore. Ove, però, sia stato notificato alla Cassa il decesso del titolare o l'intervenuta menomazione della sua capacità giuridica, i rimborsi saranno eseguiti con le modalità proprie dei libretti nominativi.

Art. 27. — (Invariato il testo del precedente art. 24).

Art. 28 (già 25). — Il tasso d'interesse che la Cassa corrisponde sui depositi delle varie specie, e le modalità che regolano le operazioni di versamento e di prelevamento in relazione all'applicazione delle valute ed ai limiti di disponibilità, sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione con l'osservanza delle norme vigenti in materia.

Gli interessi si capitalizzano al 31 dicembre di ogni anno indipendentemente dalla loro annotazione sui libretti e si corrispondono al netto dell'imposta di ricchezza mobile.

Art. 29 (articolo aggiunto). — I libretti debbono, normalmente, essere presentati almeno una volta all'anno per la registrazione degli interessi e per il controllo con il relativo conto tenuto dalla Cassa nei suoi registri.

Art. 30 (articolo aggiunto). — Nello stesso giorno, di regola, non può aver luogo, per ogni libretto, che una sola operazione o di deposito o di rimborso.

Art. 31 (articolo aggiunto). — I rimborsi vengono consentiti previa esibizione dei libretti ed annotazioni sugli stessi delle somme prelevate nei modi indicati dal regolamento. Tali annotazioni, che vengono riportate anche nei registri della Cassa, costituiscono titolo di scarico a favore della Cassa medesima.

Art. 32, Art. 33, Art. 34 e Art. 35. — (Invariati i testi dei precedenti rispettivi articoli 26, 27, 28 e 29).

Art. 36 (già 30). — (Invariato il testo del primo comma del precedente art. 30).

(Soppresso il testo del secondo comma del precedente articolo 30).

(Invariato il testo del terzo ed ultimo comma del precedente art. 30).

(Abrogato il testo del precedente art. 31).

Art. 37 (già 32). — La capitalizzazione degli interessi viene fatta alla scadenza del vincolo. Peraltro, se il vincolo ha durata superiore ad un anno, gli interessi possono essere capitalizzati anche al 31 dicembre.

Art. 38 (già 33). — Qualora, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del vincolo, il deposito non venisse ritirato, il vincolo si intenderà tacitamente rinnovato per un eguale periodo di tempo.

Art. 39 (già 34). — (Invariato il testo del precedente articolo 34).

Buoni fruttiferi.

Art. 40 (articolo aggiunto). — La Cassa emette buoni fruttiferi nominativi, a scadenza fissa, secondo quanto stabilito dal Consiglio di amministrazione, con le modalità fissate dal regolamento ed alle condizioni previste dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 41 (già 35). — La Cassa accetta depositi in conto corrente, con le modalità stabilite dal regolamento, corrispondendo, su tali depositi, un interesse minore di quello stabilito per i depositi a risparmio.

Tali operazioni verranno dalla Cassa tenute separate, nelle scritture, dalle altre categorie di depositi.

Art. 42 (articolo aggiunto). — Il correntista può disporre della somma a suo credito mediante assegni. Per quanto riguarda la misura della somma rimborsabile a vista ed i termini di preavviso per i rimborsi di somme maggiori, si osservano le norme vigenti in materia.

Il Consiglio di amministrazione può, peraltro, autorizzare la Direzione a concedere, dietro richiesta del correntista, il rimborso anche immediato di somme superiori al limite stabilito, applicando, però, per l'addebitamento dell'assegno, la perdita di valuta corrispondente al mancato preavviso.

Valgono anche per i depositi in conto corrente, in quanto non incompatibili con le disposizioni che precedono, le norme enunciate a proposito dei depositi a risparmio.

TITOLO VIII
Impieghi.

Art. 43 (già 36). — I modi di impiego dei capitali amministrati dalla Cassa sono i seguenti:

a) in anticipazioni e riporti sopra titoli di Stato, garantiti dallo Stato e sugli altri titoli ammessi dalle vigenti disposizioni riguardanti le Casse di risparmio;

b) in acquisto di titoli di cui alla lettera a);

c) nello sconto di cedole, con scadenza non superiore ai sei mesi, dei titoli di cui alla lettera a);

d) in operazioni cambiarie;

e) in mutui o pegni di crediti assistiti da garanzia ipotecaria;

f) in aperture di credito in conto corrente garantite da ipoteca o da cessione di crediti liquidi ed esigibili verso Enti pubblici, o da titoli di cui alla lettera a), o da cambiali, da fidejussioni, o, eccezionalmente, da semplici chirografi, con le modalità e limitazioni di cui all'art. 48;

g) in operazioni di credito agrario in conformità delle leggi vigenti;

h) in mutui chirografari, a Provincie, Comuni, a loro Consorzi, a Consorzi legalmente costituiti, ad Enti morali e collettivi, con garanzia di delegazioni su cespiti che vengono accettati dalla Cassa depositi e prestiti;

i) in sovvenzioni provvisorie agli Enti di cui alla lettera h), per i quali l'Istituto disimpegni servizi di cassa, esattoria o tesoreria, nei limiti stabiliti dai capitolati d'appalto;

l) in acquisto di crediti verso lo Stato, le Provincie ed i Comuni, liquidi ed esigibili, senza condizioni, a determinate scadenze e sconto di annualità corrisposte dallo Stato e da aziende statali in forza di leggi e convenzioni, con avvertenza che la durata di tali operazioni non deve eccedere gli anni venti;

m) in sovvenzioni garantite da pegno di crediti o di annualità di cui alla precedente lettera l);

n) in anticipazioni e conti correnti sopra pegno di cose mobili aventi valore commerciale o di note di pegno (warrants) emesse da Istituti e Magazzini generali regolarmente a ciò autorizzati, secondo le norme che saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione;

o) in sovvenzioni su pegno di cose mobili di qualunque specie, aventi valore commerciale, purchè non siano fragili o soggette a deperimento o di non facile commercio o pericolose, oppure non possano, a giudizio dell'Amministrazione, per il loro volume o peso, essere convenientemente custodite nei magazzini della Cassa;

p) in prestiti ad impiegati di pubbliche Amministrazioni, garantiti con la cessione dello stipendio in conformità delle leggi vigenti, con l'assicurazione della vita e con le altre cautele che verranno stabilite dal Consiglio di amministrazione;

q) in acquisto di immobili nei casi e con le delimitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni;

r) in partecipazioni ad Istituti o ad Enti di pubblica utilità, di credito e di previdenza, legalmente riconosciuti, creati o promossi dallo Stato;

s) in depositi in conto corrente presso l'Istituto di emissione, Istituti di credito di diritto pubblico, Banche di interesse nazionale, Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, altre Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di prima categoria, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia;

t) in costituzione di cauzioni, fidejussioni ed avalli per conto di terzi, contro rilascio di idonee garanzie con le modalità osservate per le concessioni di fido.

Art. 44 (articolo aggiunto). — Il fido da concedersi ad uno stesso nominativo non può superare il quinto del patrimonio della Cassa, salvo le deroghe che siano consentite dagli Organi di vigilanza.

Art. 45 (già 37). — Per le anticipazioni ed i riporti sopra titoli di cui alla lettera a) dell'art. 43, verrà applicato sull'ultimo prezzo di compenso, uno scarto nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione.

Per le anticipazioni lo scarto non potrà essere, in ogni caso, inferiore al 10 %.

L'importo delle anticipazioni e dei conti correnti sopra pegno di cose mobili, di cui alla lettera n) dell'art. 43, non deve superare i due terzi del valore di stima, accertato da perito di fiducia della Cassa, delle cose offerte in pegno.

Le anticipazioni non possono essere concesse per un tempo superiore ai sei mesi, ma possono essere prorogate.

Qualora nel corso dell'operazione il valore dei titoli e delle merci offerte in cauzione diminuisca in modo da non dare alla Cassa la garanzia di cui sopra, il debitore dovrà, entro cinque giorni dall'avviso che gli sarà dato con lettera raccomandata all'ultimo domicilio eletto, rimborsare una parte proporzionale dell'anticipazione, oppure fornire un adeguato supplemento di garanzia.

Qualora alla scadenza dell'anticipazione, o del termine dei cinque giorni successivi dell'avviso di cui sopra, il debitore non adempia ai suoi obblighi, la Cassa senza altre formalità potrà far vendere in tutto o in parte i titoli o le merci depositate.

La vendita sarà fatta a mezzo di un agente di cambio, o di un notaio, o di un ufficiale giudiziario, o di un pubblico mediatore.

Dal prezzo ricavato dalla vendita la Cassa preleverà il suo credito per capitale, interessi e spese, e depositerà il residuo in un libretto a risparmio che terrà a disposizione del debitore.

La Cassa agirà invece, per il ricupero della differenza, quando il prezzo ricavato dalla vendita risultasse insufficiente a coprire il suo credito.

I titoli o le merci date in pegno garantiscono qualsiasi ragione e diritto che, nei confronti della persona o ditta che ha costituito il pegno spetti alla Cassa anche in dipendenza di altre operazioni.

La Cassa si intende esonerata da ogni obbligo di verificare le estrazioni dei titoli offerti in garanzia.

Art. 46 (già 41). — Ogni cambiale deve essere munita di almeno due firme di notoria solvibilità e non potrà avere una scadenza superiore ai sei mesi.

Possono concedersi rinnovi previa congrua decurtazione e, eccezionalmente, senza decurtazione.

Le cambiali garantite da ipoteca o da pegno o da cessione di credito e le cambiali agrarie emesse ai sensi della legge sul credito agrario, potranno avere una sola firma.

Nelle operazioni cambiarie con garanzia ipotecaria si applicano, per quanto riguarda la garanzia, le norme stabilite per i mutui e conti correnti ipotecari.

La durata massima delle operazioni cambiarie con garanzia ipotecaria non deve superare i cinque anni.

L'ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie resterà ferma ed operativa di effetti giuridici fino all'estinzione delle dette cambiali, anche se fossero state concesse rinnovazioni con o senza decurtazione.

Art. 47. — (Invariato il testo del precedente art. 42).

Art. 48 (già 43). — Eccezionalmente, quando trattasi di persone, ditte od Enti di notoria ed indiscussa solvibilità, potranno ammettersi allo sconto cambiali ad una sola firma, e concedersi aperture di credito in conto corrente assistite dalla sola obbligazione chirografaria del correntista, purchè il fido per ciascun nominativo o ditta non superi le L. 2.500.000. La somma complessiva da impiegarsi nelle operazioni di cui al presente articolo, non deve eccedere il sei per cento dei capitali amministrati (depositi e patrimonio).

Art. 49 (già 38). — Invariato il testo del primo e secondo comma del precedente art. 38).

(Aggiungere dopo il secondo comma):

Le stesse norme valgono anche per i pegni di crediti ipotecari.

(Invariato tutto il resto del precedente art. 38).

Art. 50 (già 39). — La durata dei mutui chirografari di cui alla lettera h) dell'art. 43 non potrà eccedere gli anni venti.

Art. 51. — (Invariato il testo del precedente art. 40).

Art. 52. — (Invariato il testo del precedente art. 44).

TITOLO IX

Operazioni varie

Art. 53 (già parte dell'art. 45). — La Cassa riceve, a titolo di custodia, depositi di fondi pubblici e privati, titoli di credito e oggetti preziosi e non preziosi, percependo un diritto nella misura che verrà stabilita dal Consiglio di amministrazione, avuto riguardo alle disposizioni di carattere generale esistenti in materia.

La custodia dei valori e dei titoli può essere semplice o amministrata.

La Cassa risponde degli oggetti depositati, salvo i casi di forza maggiore, e non oltre il valore dichiarato ed accertato dalla Cassa all'atto della costituzione del deposito.

Il deposito e il movimento dei titoli e dei valori è fatto risultare da polizze nominative.

Sulle polizze potranno apporsi vincoli e condizioni che la Cassa si riserva di accettare caso per caso.

Per i titoli soggetti a sorteggio l'alea conseguente alle estrazioni resta a vantaggio o a carico del depositante, ma la Cassa non assume la responsabilità del controllo delle estrazioni.

Art. 54 (già parte dell'art. 45). — La Cassa concede in locazione cassette di sicurezza con le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di amministrazione in armonia con le norme vigenti in materia.

Art. 55 (già parte dell'art. 45). — La Cassa può inoltre compiere le seguenti operazioni:

a) incassare cedole e titoli estratti;

b) assumere per conto della clientela il pagamento di imposte e tasse;

c) negoziare per conto della clientela titoli e valori in genere, nonchè valuta estera, previa copertura;

d) assumere la rappresentanza dell'Istituto di emissione e di altri Istituti di credito di riconosciuta solidità ed importanza;

e) assumere il servizio di emissione e pagamento degli assegni dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane o di altri Istituti;

f) assumere servizi reciproci di corrispondenza di Istituti di credito ed i servizi di incasso effetti per conto degli Istituti medesimi o di singole persone o ditte;

g) assumere l'amministrazione di patrimoni, limitatamente ai beni immobili situati nella zona di azione della Cassa, ed ai titoli di credito che siano ad essa affidati dagli aventi diritto o dall'autorità giudiziaria, in conformità alle norme di legge vigenti;

h) assumere servizi di esattoria di Comuni e di Consorzi, di tesoreria per conto di pubbliche Amministrazioni, di Enti morali, di Istituzioni agrarie od aventi fini di pubblica beneficenza od utilità;

i) riscontare cambiali del suo portafoglio e contrarre anticipazioni passive;

l) prestare fidejussioni, avalli o altre garanzie per conto di terzi (anche mediante costituzione di depositi cauzionali), controgarantendosi sopra titoli di cui all'art. 43, lettera a), o con pegno o cessione di crediti verso una pubblica Amministrazione, o con cambiali munite almeno di una firma di notoria solvibilità, ovvero con semplice chirografo, quando trattasi di nominativi di assoluto riposo con le modalità e le limitazioni di cui all'art. 48;

m) vendere i titoli di proprietà e depositarli a cauzione di servizi;

n) cedere i propri crediti;

o) compiere infine tutte le operazioni che per legge o per disposizione di organi superiori siano affidate o consentite alle Casse di risparmio anche se non previste dal presente statuto.

TITOLO X

Bilancio ed utili annuali

Art. 56. — (Invariato il testo del precedente art. 46).

Art. 57. — (Invariato il testo del precedente art. 47).

TITOLO XI

Disposizioni varie

Art. 58. — (Invariato il testo del precedente art. 48).

TITOLO XII

Disposizioni transitorie

Art. 59. — (Invariato il testo del precedente art. 49).

(3307) *Visto, il Ministro per il tesoro:* GAVA

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Revoca di trasferimento di notai

Con decreti Ministeriali del 17 giugno 1955:

è revocato il decreto Ministeriale 22 aprile 1955, nella parte che dispone il trasferimento del notaio dott. Melendez Michele nel comune di Palma di Montechiaro, distretto notarile di Agrigento, ed il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di Cattolica Eraclea, stesso distretto;

è revocato il decreto Ministeriale 30 aprile 1955, nella parte che dispone il trasferimento del notaio dott. Ventriglia Fausto nel comune di Carinola, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, ed il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di Santa Sofia, distretto notarile di Forlì.

(3293)

MINISTERO DELL'INTERNO

Ruoli di anzianità del personale

Giusta l'art. 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale delle Amministrazioni dipendenti da questo Ministero secondo la situazione al 1° gennaio 1955.

Gli eventuali reclami, per rettifica della posizione di anzianità, dovranno pervenire a questo Ministero nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3379)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa « Bonifiche e ricostruzioni », con sede in San Pietro in Casale.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 7 giugno 1955, i poteri conferiti all'avv. Luigi Boschetti, commissario della Società cooperativa « Bonifiche e ricostruzioni », con sede in San Pietro in Casale, sono stati prorogati al 31 ottobre 1955.

(3203)

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa di consumo « Economica commerciale », con sede in Stagno (Livorno), e nomina del commissario governativo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 1° giugno 1955, è stato disposto lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa di consumo « Economica commerciale », con sede in Stagno (Livorno), costituita in data 4 febbraio 1928 per notaio avv. Alfredo Fredani e la nomina del commissario nella persona del dott. Enrico Scaccheri.

(3204)

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa edilizia « Salus », con sede in Roma, e nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 3 giugno 1955, si è sciolto il Consiglio di amministrazione della Società cooperativa edilizia « Salus », con sede in Roma, costituita in data 7 dicembre 1942 per notaio Antonio Ventura ed è stato nominato commissario governativo il rag. Pietro Guglielmini.

(3205)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Conferma in carica del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Torino

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 5597 in data 11 giugno 1955, l'ing. Carlo Villa è stato confermato nella carica di presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Torino.

(3232)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 141

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 23 giugno 1955

	Dollaro U. S. A.	Dollaro canadese	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,80	634,65	145,79
» Firenze	624,90	633,50	145,70
» Genova	624,86	635 —	145,80
» Milano	624,87	634,40	145,79
» Napoli	624,80	634,50	145,70
» Palermo	624,86	634,66	145,79
» Roma	624,85	634,50	145,79
» Torino	624,88	634,15	145,80
» Trieste	624,88	—	145,70
» Venezia	624,88	634,75	145,78

Media dei titoli del 23 giugno 1955

Rendita 3,50 % 1906	63,25
Id. 3,50 % 1902	60,40
Id. 5 % 1935	95,725
Redimibile 3,50 % 1934	82,40
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	73,025
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,975
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	87,25
Id. 5 % 1936	94,35
Id. 5 % (Città di Trieste)	86,75
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,85
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,225
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,175
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,125
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	96,55

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 23 giugno 1955

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (*Decreto-legge* 19 *settembre* 1949, *n.* 632):

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,86
1 dollaro canadese	»	634,45
1 franco svizzero	»	145,79

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, *n.* 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,61

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,498	per franco belga
Danimarca	»	90,473	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,78546	» franco francese
Germania	»	148,788	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,487	» corona norvegese
Olanda	»	164,45	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,797	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,908	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE V.

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di maggio 1955

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di maggio 1955 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

	DAL 1° LUGLIO 1954 AL 31 MAGGIO 1955			
	Incassi (in milioni di lire)		Pagamenti (in milioni di lire)	
FONDO DI CASSA AL 30 GIUGNO 1954		2.499		
Gestione di bilancio				
Entrate e spese di bilancio effettive — competenza	1.700.337		1.549.601	
— residui	122.754		446.217	
Totale		1.823.091		1.995.818
In conto movimento di capitali — competenza	296.876		68.192	
— residui	19.182		34.551	
Totale		316.058		102.743
Gestione di Tesoreria				
In conto debiti di Tesoreria:				
Debito fluttuante	2.103.048		2.069.455	
Conti correnti	5.460.697		5.488.863	
Incassi da regolare	1.111.301		1.097.042	
Altre gestioni	2.539.950		2.369.817	
Totale		11.214.996		11.025.177
In conto crediti di Tesoreria:				
Crediti per operazioni di portafoglio	872		862	
Pagamenti da regolare	158.207		207.507	
Altri crediti	4.472.417		4.643.992	
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	7.637		15.868	
Totale		4.639.133		4.868.230
Totale generale incassi e pagamenti		17.995.777		17.991.968
Fondo di cassa al 31 maggio 1955		—		3.809
Totale a pareggio		17.995.777		17.995.777

SITUAZIONE DEL TESORO

	AL 31 MAGGIO 1955 (in milioni di lire)		
Fondo di cassa		3.809	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	217		
Pagamenti da regolare	107.280		
Altri crediti	432.943		
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	19.782		
Totale crediti		560.222	
In complesso			564.031
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	2.623.146		
Conti correnti	378.178		
Incassi da regolare	50.296		
Altre gestioni	290.301		
Totale debiti			3.341.921
Situazione del Tesoro (passività)			2.777.890

Circolazione di Stato al 31 maggio 1955:

metallica	L.	9.675
cartacea	»	55.991
	L.	65.666

L'Ispettore generale: SANFILIPPO — *Il Direttore generale del Tesoro:* DI CRISTINA

(3385)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000.000

SITUAZIONE AL 31 MAGGIO 1955

ATTIVO

Voce			Importo
Oro in cassa	L.		4.226.679.920,81
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato alla Banca	»		1.772.798.105 —
Cassa	»		6.504.473.137,37
Portafoglio su piazze italiane	»		263.576.518.117,48
Effetti ricevuti per l'incasso	»		76.731.946,78
Anticipazioni	»		103.612.640.758,50
Disponibilità in divisa all'estero	»		68.518.090.936,08
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»		47.256.109.680,22
Immobili per gli uffici	»		1 —
Debitori diversi	»		697.519.776.661,76
Partite varie	»		3.576.906.150,69
Anticipazioni al Tesoro - Temporanee	»		77.000.000.000 —
Anticipazioni al Tesoro - Straordinarie	»		342.697.000.000 —
Emissioni delle forze Alleate o per conto di esse:			
Amlire emesse direttamente dalle forze Alleate	L.	113.896.481.370 —	
Fondi in moneta nazionale forniti alle forze medesime	»	31.245.348.495 —	145.141.829.865 —
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria (al netto del Fondo speciale di cui all'art. 9 legge 14 dicembre 1951, n. 1325, in L. 2.461.800.000)	L.		75.009.267.934,34
Impieghi in titoli per conto del Tesoro	»		315.000.000.000 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»		16.371.467.683,26
Spese	»		5.709.654.035,91
	L.		2.173.569.944.934,20
Depositi in titoli e valori diversi	»		2.923.448.427.723,45
	L.		5.097.018.372.657,65
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		33.943.222,29
TOTALE GENERALE	L.		5.097.052.315.879,94

PASSIVO

Voce			Importo
Circolazione	L.		1.420.449.576.000 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca	»		16.535.509.823,34
Depositi in conto corrente liberi	»		47.808.224.256,01
Conti correnti vincolati	»		503.060.923.040,46
Creditori diversi	»		127.238.893.477,75
Tesoro dello Stato Aiuti internazionali:			
Governo italiano Fondi in lire (saldo)	L.	99.698.098.508,57	
Governo italiano Conto delle anticipazioni speciali (decreto legislativo n. 781 del 7-5-1948) per la costituzione dei Fondi in lire, al netto dei rimborsi	»	49.414.478.604,73	50.283.619.903,84
Rendite del corrente esercizio	»		5.834.676.456,80
	L.		2.171.211.422.958,20
Capitale sociale	L.	300.000.000 —	
Fondo di riserva ordinario	»	1.193.359.326 —	
Fondo di riserva straordinario	»	865.162.650 —	2.358.521.976 —
	L.		2.173.569.944.934,20
Depositanti	»		2.923.448.427.723,45
	L.		5.097.018.372.657,65
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		33.943.222,29
TOTALE GENERALE	L.		5.097.052.315.879,94

(3384)

Il Governatore: MENICHELLA

Il Ragioniere generale: PIERINI

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a trenta posti di medico provinciale aggiunto in prova nell'Amministrazione della sanità pubblica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 26 novembre 1954, registrato alla Corte dei conti addì 7 gennaio 1955 (registro n. 1 Presidenza, foglio n. 22), con il quale fu indetto un concorso per esami a trenta posti di medico provinciale aggiunto in prova nell'Amministrazione della sanità pubblica;

Ritenuto che occorre procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del suddetto concorso:

Visto il regio decreto 25 giugno 1914, n. 702;

Visto il regio decreto 8 maggio 1924, n. 843;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 572;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 dicembre 1946, n. 623;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è costituita come segue:

Presidente:

Toro dott. Camillo, consigliere di Stato.

Membri:

Cramarossa prof. dott. Saladino, direttore generale dei Servizi medici dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica e componente del Consiglio superiore di sanità;

Del Vecchio prof. dott. Gaetano, ispettore generale medico dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Messini prof. dott. Mariano, docente di patologia medica dell'Università di Roma;

Petragnani prof. dott. Giovanni, direttore dell'Istituto d'igiene dell'Università di Catania.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno disimpegnate dal dott. Alfonso De Silva, consigliere di 1ª classe del Ministero dell'interno, in servizio presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Art. 2.

Ai componenti ed al segretario della Commissione verrà corrisposto il trattamento economico di cui alla legge 4 novembre 1950, n. 888.

Art. 3.

La spesa graverà sul capitolo 285 del bilancio in corso del Ministero del tesoro Rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri - Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, a norma di legge, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 maggio 1955

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
TESSITORI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1955
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 331

(3339)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno al 30 novembre 1952.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Salerno in data 8 agosto 1953, n. 38493, con il quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1952;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno al 30 novembre 1952 è costituita come appresso:

Presidente:

Salazar dott. Lorenzo, vice prefetto.

Componenti:

Tedeschi dott. Vincenzo, medico provinciale;

Morelli prof. Antonio, docente in clinica medica presso l'Università di Napoli;

Toro prof. Nicola, primario chirurgo degli ospedali riuniti di Salerno;

Napoli dott. Paolo, medico condotto.

Segretario:

Talarico dott. Carlo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Salerno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 7 giugno 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(3156)

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Frosinone al 30 novembre 1953.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 3 marzo 1955, n. 340.2.33/8231, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Frosinone al 30 novembre 1953;

Vista la nota del Prefetto di Frosinone con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il medico provinciale dottor Antonio Lania, trasferito ad altra sede, nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del medico provinciale dott. Antonio Lania è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Frosinone al 30 novembre 1953 il medico provinciale dottor Vincenzo Mele.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 7 giugno 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(3158)

MINISTERO DELLE FINANZE

Sostituzione di un membro della Commissione esaminatrice del concorso a trentadue posti di volontario nel ruolo di gruppo B del personale provinciale delle imposte di fabbricazione (specializzazione elettrotecnici).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 9 dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1954, registro n. 28, foglio n. 66, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso a trentadue posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* del personale provinciale delle imposte di fabbricazione (specializzazione elettrotecnici);

Considerato che il dott. Nicola Amendola, membro della predetta Commissione, non è in grado di partecipare ai lavori della Commissione stessa, perchè destinato ad altri incarichi e che pertanto è necessario provvedere alla di lui sostituzione;

Visto l'art. 2 del regio decreto 25 luglio 1941, n. 892, che stabilisce le norme per gli esami di concorso e per le promozioni nei ruoli dell'Amministrazione provinciale delle dogane e delle imposte di fabbricazione;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Angelo Carcione, capo divisione, è nominato membro della Commissione esaminatrice del concorso a trentadue posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* del personale provinciale delle imposte di fabbricazione (specializzazione elettrotecnici), in sostituzione del dott. Nicola Amendola.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 aprile 1955

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1955
Registro n. 9 *Finanze, foglio n.* 400. — BENNATI

(3340)

Sostituzione di un membro della Commissione esaminatrice del concorso a centotrentasette posti di volontario nel ruolo di gruppo B del personale provinciale delle Dogane e imposte indirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 9 dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1954 registro n. 28, foglio n. 65, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso a centotrentasette posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* del personale provinciale delle Dogane e imposte indirette;

Considerato che il dott. Giovanni Sciamarelli, membro della predetta Commissione, non è in grado di partecipare ai lavori della Commissione stessa perchè destinato ad altri incarichi e che pertanto è necessario provvedere alla di lui sostituzione;

Visto l'art. 2 del regio decreto 25 luglio 1941, n. 892, che stabilisce le norme per gli esami di concorso e per le promozioni nei ruoli dell'Amministrazione provinciale delle dogane e delle imposte di fabbricazione;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Nicola Amendola, capo divisione, è nominato membro della Commissione esaminatrice del concorso a centotrentasette posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* del personale provinciale delle Dogane e imposte indirette, in sostituzione del dott. Giovanni Sciamarelli.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 aprile 1955

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1955
Registro n. 10 *Finanze, foglio n.* 56. — BENNATI

(3341)

Sostituzione di un membro della Commissione giudicatrice del concorso a ottanta posti di alunno d'ordine in prova (gruppo C) nel ruolo del personale sussidiario delle Conservatorie dei registri immobiliari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 16 dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1955, registro n. 4 Finanze, foglio n. 355, col quale venne nominata la Commissione giudicatrice del concorso per esami a ottanta posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale sussidiario delle Conservatorie dei registri immobiliari, concorso indetto con decreto Ministeriale 21 luglio 1954;

Considerato che il capo divisione dott. Luigi Rastello, non può, per motivi di servizio, attendere all'incarico di componente della predetta Commissione giudicatrice e che pertanto occorre provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il capo divisione dott. Alfonso Romano è nominato, a decorrere dal 26 aprile 1955, membro della Commissione giudicatrice del concorso per esami a ottanta posti di alunno d'ordine in prova (gruppo *C*) nel ruolo del personale sussidiario delle Conservatorie dei registri immobiliari, in sostituzione del capo divisione dott. Luigi Rastello.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 aprile 1955

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1955
Registro n. 9 *Finanze, foglio n.* 325. — BENNATI

(3342)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Posti d'impiego d'ordine presso il Ministero delle finanze, spettanti ai sottufficiali delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica). (Circolare 5 giugno 1955).

Sono disponibili presso il Ministero delle finanze, nel ruolo della carriera d'ordine del personale provinciale delle Dogane, n. 10 (dieci) posti di applicato (gruppo *C*, grado 12°), spettanti ai sottufficiali già dichiarati idonei e meritevoli per il passaggio all'impiego civile in base all'art. 96 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, per quanto riguarda i sottufficiali della Marina, all'art. 14 del regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, per quanto riguarda i sottufficiali dell'Esercito, all'art. 68 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, per quanto riguarda i sottufficiali dell'Aeronautica od in base all'art. 57 dello stato giuridico dei sottufficiali delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica), approvato con legge 31 luglio 1954, n. 599.

I sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, non oltre il 31 luglio 1955, apposita domanda su carta da bollo da L. 200 (duecento) nella quale dovrà essere contenuta la dichiarazione di accettazione di qualsiasi residenza.

Le domande dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 10 (dieci) dalla data di presentazione, trasmesse dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio, direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), corredate della prescritta copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e di uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali del grado 12°, l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, fra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad un anno) di cui sono provvisti e lo stipendio assegnato nel grado civile, esclusa ogni indennità di carattere militare, oltre l'indennità di carovita.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. *Il Ministro*: BOSCO

(3218)

PREFETTURA DI VICENZA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vicenza

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Visto l'avviso di concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Vicenza al 30 novembre 1953;
Vista la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice del concorso stesso in data 6 aprile 1955;
Visto il proprio decreto pari numero in data 5 maggio 1955, che approva la suddetta graduatoria;
Visto il proprio decreto pari numero in data 5 maggio 1955, che dichiara i vincitori delle sedi messe a concorso;
Visto che il dott. Ottorino Campesato ha rinunciato alla condotta medica del comune di Asigliano Veneto;
Visti il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, testo unico delle leggi sanitarie ed il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, regolamento dei concorsi sanitari;

Decreta:

Il dott. Giovanni Nicolussi è dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Asigliano Veneto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzeta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Vicenza e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del comune di Asigliano Veneto.

Vicenza, addì 6 giugno 1955

Il Prefetto: PALUTAN

(3275)

PREFETTURA DI LA SPEZIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di La Spezia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LA SPEZIA

Visto il proprio decreto n. 7942/3ª-San. del 4 aprile 1955, col quale è stata approvata la graduatoria del concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di La Spezia al 30 novembre 1953;
Visto il successivo decreto n. 7943/3ª San. del 4 aprile 1955, col quale venivano dichiarati i vincitori delle condotte messe a concorso;
Vista la lettera in data 26 maggio 1955, diretta al sindaco di Sarzana e per conoscenza a questa Prefettura, con la quale il dott. Paglini Gino rinuncia espressamente alla nomina a titolare della condotta veterinaria di Sarzana, di cui era stato dichiarato vincitore;
Vista la graduatoria del concorso e le sedi elencate in ordine preferenziale per le quali i singoli candidati hanno inteso concorrere;
Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Zamperini Mameli, 2° classificato nella graduatoria degli idonei del concorso di cui in premessa, è dichiarato vincitore della condotta veterinaria di Sarzana, in sostituzione del dott. Paglini Gino, rinunciatario.
Il sindaco di Sarzana è incaricato dell'esecuzione del presente decreto per quanto di competenza.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura ed in quello del comune di Sarzana.

La Spezia, addì 10 giugno 1955

Il Prefetto: GORINI

(3274)

PREFETTURA DI MACERATA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Macerata

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Visto il proprio precedente decreto n. 7215 del 7 marzo 1955, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti vacanti di medico condotto bandito con decreto prefettizio n. 28843 del 4 gennaio 1954;
Visto il proprio decreto n. 7216 del 7 marzo 1955, con il quale furono dichiarati i vincitori delle condotte poste a concorso;
Considerato che, a seguito della rinuncia del dott. Dionisio Bartomioli si è resa vacante la prima condotta medica del comune di Montecosaro;
Tenuto conto dell'ordine di graduatoria dei concorrenti idonei e delle dichiarazioni di preferenza delle sedi da essi indicate nella domanda di ammissione al concorso;
Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Luigi Alberto Cola è dichiarato vincitore della prima condotta medica del comune di Montecosaro in sostituzione del dott. Dionisio Bartomioli, rinunciatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune suddetto.

Macerata, addì 8 giugno 1955

Il prefetto: STELLA

(3247)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.